



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile

R.G. 1008/2019

La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:

Patrizia Morabito	Presidente
Manuela Morrone	Consigliera rel.
Ivana Acacia	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile introdotta da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio
dell'avv. ALBANESE CATERINA

appellante

nei confronti di

CP_1 C.F. *C.F._2*), contumace

Controparte_2 contumace

appellati

avente ad oggetto: opposizione di terzo e revocazione di lodo arbitrale

CONCLUSIONI

per *Parte_1* “- annullare e/o revocare il lodo arbitrale n. 4/2018 emesso dalla Camera Arbitrale della sussidiarietà Territoriale Tribunale Arbitrale Sezione di Cittanova in data 09/04/2018, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palmi provvedimento n. 3780/18 cron., n. 850/2018 rep., n. 462/18 VG del 28/06/2018, perché effetto di dolo e collusione per le argomentazioni sopra esplicitate

- il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

Si chiede, inoltre, previa revoca dell'ordinanza di rigetto del 20/12/2024, l'ammissione dei mezzi istruttori formulati con l'atto di citazione.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1* affermava:

- di aver stipulato in data 4.06.1991 un contratto preliminare di acquisto con *CP_3* e *Parte_2* relativo al terreno sito in Gioia Tauro (in catasto alla partita 2381, foglio 37 part. 1);
- che il contratto definitivo non veniva stipulato a causa dell'intervenuto arresto del *Pt_1* nel mese di luglio 1991, e che i pagamenti proseguivano ad opera della moglie, *Parte_3* ;
- che *Parte_1* si accordava con i fratelli *CP_1* e *CP_2* stabilendo che quest'ultimo avrebbe acquistato il terreno (nelle more frazionato nelle particelle 142 e 144) ed avrebbe ritrasferito il terreno al germano *Parte_1* quando costui avesse riacquistato la libertà;
- che i figli di *Parte_1* negli anni utilizzavano detto terreno per le loro attività commerciali, stazione di rifornimento e bar;
- che *Parte_1* chiedeva l'intestazione del terreno, ma i fratelli rifiutavano di provvedere;
- di aver appreso dell'esistenza di un lodo arbitrale, dichiarato esecutivo il 28 giugno 2018, con il quale era stato riconosciuto l'acquisto per usucapione del terreno oggetto del contratto preliminare;
- di essere riuscito ad ottenere solo parte della documentazione relativa al procedimento arbitrale in data 12.11.2019, dopo numerose richieste e denunce;

L'opponente deduceva che il lodo era frutto di dolo e/o collusione tra le parti, ed evidenziava che la sottoscrizione di *Controparte_2* non appariva autentica e non vi era prova della sua partecipazione al procedimento. Inoltre, precisava che il terreno non è coltivato da *CP_1* poiché è utilizzato per la stazione di rifornimento del carburante ed annesso bar, gestito da una società composta dalla moglie e dal figlio di *Parte_1* che nel 2007 *Controparte_2* aveva ottenuto un permesso a costruire per lavori relativi a detta stazione di servizio. L'opponente evidenziava,

inoltre, che **CP_1** deteneva il bene in affitto tramite la sua società, a mezzo di regolare contratto di affitto con **Controparte_2** e che il fratello **Tes_1**, testimone nel procedimento arbitrale, era stato il gestore del bar fino al 2019.

Parte_1 infine, affermava la sussistenza della sua legittimazione ad agire, essendo evidente che la pronuncia di usucapione era l'effetto di un comportamento fraudolento di **CP_1** che aveva tentato di impedire il ritrasferimento del terreno al legittimo proprietario.

Con ordinanza del 29.5.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, con ordinanza del 23.12.2024 non accoglieva le richieste istruttorie e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

L'azione spiegata è certamente una opposizione ai sensi del comma I dell'art. 404 c.p.c. (cui fa riferimento, in materia arbitrale, l'art. 831 comma terzo), tenuto conto delle prospettazioni, in fatto e diritto, esposte dall'opponente, il quale, pur denunciando una possibile collusione tra le parti o tra **CP_1** e l'arbitro, deduce a sostegno dell'impugnativa il proprio diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà, oggetto di intestazione fittizia in favore del fratello **Controparte_2** e lamenta la lesione che, per effetto della decisione, lo stesso verrebbe a subire, attribuendosi a **CP_1** la proprietà del medesimo terreno a titolo originario. L'opposizione revocatoria è, invece, riservata ai soli creditori o aventi causa di una delle parti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. L'opponente non dichiara di essere creditore, né può essere ritenuto avente causa di una delle parti, in quanto il diritto che intende far valere è quello incompatibile, derivante dall'accorso dissimulato relativo alla fittizia intestazione del bene raggiunto con i germani.

L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico

accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. L'acquisto del diritto da parte dell'opponente si assume intervenuto prima dell'introduzione del giudizio di usucapione, circostanza quest'ultima che avrebbe attribuito la qualità di avente causa, rilevante ai fini dell'articolo 404 c.p.c., comma 2.

2.1. Così riqualificata l'azione, si deve precisare che è pacifica l'esperimento dell'opposizione ordinaria di terzo da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale, controverso tra le parti della sentenza opponenda, non solo in funzione revocatoria, ma anche meramente dichiarativa del diritto vantato, incompatibile con quello tra altri conteso.

Nel giudizio di opposizione di terzo, infatti, normalmente non esistono una fase rescindente ed una fase rescissoria, e il contrasto tra la sentenza che definisce tale giudizio e quella opposta è normale, se si considera che la seconda decisione conserva efficacia di giudicato tra le parti nei confronti delle quali è stata emessa.

Il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla né distrugge il giudicato formatosi tra le parti originarie soffre eccezione quando il rapporto accertato nei confronti dell'opponente sia assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta. Ricorre quest'ultima ipotesi ove sia il giudicato opposto che la sentenza che provvede sull'opposizione abbiano ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di un differente diritto soggettivo; in tutti i casi in cui, per le considerazioni sopra indicate, l'efficacia della sentenza opposta debba venir meno anche tra coloro che sono state parti del relativo processo, non è precluso al giudice dell'opposizione l'esame del merito (Cass. n. 619/1977).

Con specifico riferimento al diritto di proprietà, è stato affermato (Cass. n. 260/1967) che il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla né distrugge, di regola, il giudicato formatosi tra le parti, soffre eccezione ove il rapporto accertato nei confronti dell'opponente risulti assolutamente incompatibile ed inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione, il che ricorre quando il giudicato opposto abbia riconosciuto a favore di una parte la proprietà di un fondo e la sentenza che accoglie l'opposizione riconosca la proprietà dello stesso fondo al terzo opponente. Poiché l'accertamento della proprietà involge una situazione giuridica relativamente

allo stesso bene, non può esistere che in un unico modo rispetto a tutti gli interessati (conf. Cass. n. 2115/1992, e più di recente Cass. n. 6261/2009). Deve quindi trovare applicazione la regola secondo cui nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere – ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio – all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato (Cass. n. 21641/2019; Cass. n. 21851/2020).

In conclusione, nel caso di specie occorre verificare che l'opponente vanti un diritto incompatibile con quello di CP_2 e CP_1 dichiarando quindi inefficace il lodo ed accertando la proprietà in capo a Parte_1

2.2. L'opponente ha dimostrato che CP_1 non poteva aver usucapito il bene, tenuto conto della tempistica dell'acquisto da parte di Controparte_2 (2000), l'effettivo utilizzo dello stesso da parte del proprietario (permesso a costruire del 3.4.2007 rilasciato a Controparte_2 locazione del terreno dal 2006 in poi), dei familiari dell'opponente (gestione del bar e della stazione di servizio da parte della società costituita da Parte_3 e Controparte_4 e del fratello CP_5 [...] (querela di cui all'allegato 19 e articolo del 2011), e solo detenuto da [...] CP_1 (locazione del 26.4.2016).

Non vi è prova, tuttavia, del diritto vantato sul bene da Parte_1 e della intestazione fittizia del terreno in capo al fratello CP_2

Dalla documentazione prodotta emerge che il 4.6.1991 Parte_1 stipulava un preliminare di acquisto del bene con Pt_2 e Persona_1, il primo quale proprietario ed il secondo quale "gestore".

Parte_1 corrispondeva £ 53.000.000 e prometteva di pagare ratealmente gli ulteriori £197.000.000 consegnando delle cambiali. L'atto definitivo non veniva

stipulato, e il 19 maggio 1993 *Persona_2* in *Pt_* sottoscriveva ricevuto in cui dava atto che *Persona_3* (moglie dell'opponente) aveva corrisposto £ 30.000.000, che in precedenza aveva corrisposto £ 73.800.000, e che i "fratelli *Pt_1* avevano corrisposto £ 38.500.00, quantificando il debito residuo in £ 54.700.000.

Il 25 agosto 2000 gli eredi di *Parte_2* vendevano il bene a *Controparte_2* ma a seguito della pubblicazione del testamento olografo del 18.9.2000 - che istituiva eredi le sole figlie *Per_2* e *Parte_2* - queste ultime vendevano nuovamente il bene a *Controparte_2* per il prezzo di £ 23.000.000.

Non vi è prova, tuttavia, che questo acquisto sia in realtà una intestazione fittizia e che l'opponente avesse concordato con il fratello l'acquisto solo formale del bene, per cui al momento del riacquisto della libertà l'immobile avrebbe dovuto essere nuovamente a lui trasferito.

La documentazione indicata, infatti, dimostra solo l'intervenuto pagamento di £ 156.800.000 da parte di *Parte_1* e *Parte_4*, £ 38.500.000 da parte dei fratelli *Pt_1* e £ 23.000.000 da parte di *Controparte_2*. Il pagamento di questi importi, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare che i beni erano di proprietà di *Parte_1* ma solo il suo diritto di credito nei confronti del promittente venditore o di *Controparte_2*. L'utilizzo del bene da parte della moglie e del figlio è compatibile con l'esistenza dei rapporti familiari tra *CP_2* e *Parte_1*, attestata anche dalla gestione del bar da parte di *Controparte_5* e dall'affitto di parte del terreno a *CP_1*.

Inoltre, *Controparte_2* aveva inviato in data 18.12.2013 una lettera indirizzata ad *Controparte_4* e ad *Persona_4* ipotizzando la cessione delle quote della *CP_6* e del terreno oggetto di causa. Seguiva una lettera datata ai fratelli *CP_1*, *Parte_1* ed *Tes_1*, affermando di voler donare ai fratelli (o ad un congiunto da loro indicato) il terreno oggetto del lodo, su cui sorgevano fabbricato ed impianto di distribuzione.

Si tratta, evidentemente, di dichiarazioni incompatibili con la intestazione fittizia del bene, nei termini prospettati dall'opponente.

Infine, si deve evidenziare che le prove articolate dall'opponente non possono essere ammesse. Nell'atto di citazione, infatti, *Parte_1* impugna il lodo ed

articola le prove costituenti nei seguenti termini “in via istruttoria si chiede sin d’ora: interrogatorio formale di *Controparte_2* ed esame dei testi *Controparte_5* (...) sui capitoli di cui alle premesse in fatto”.

L’atto di citazione è redatto distinguendo denominata “Fatto” ed una parte denominata “Diritto”, e la parte in fatto è articolata in capitoli, che tuttavia non possono essere considerate circostanze di fatto ai sensi dell’art. 244 c.p.c., visto che riportano l’elencazione degli atti stipulati dalle parti, la generica evoluzione della situazione tra i fratelli, le vicende relative alla scoperta del lodo arbitrale, senza indicare specifiche circostanze ed accordi per la presunta intestazione fittizia. L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori. (Cass. Sez. 2, 06/05/2019, n. 11765, Rv. 653805 - 01) Nel caso di specie, i convenuti non si sono costituiti, non vi sono altri atti di causa cui far riferimento, e nell’atto di citazione non si rinvenivano elementi sufficienti per rendere specifiche le circostanze dedotte in modo generico nell’ambito di una ampia esposizione in fatto. Si deve, inoltre, precisare che le note del 22.1.2024, che contengono una capitolazione specifica, devono considerarsi tardive, in quanto introducono circostanze diverse da quelle articolate in citazione. In ogni caso, si tratti di capitoli irrilevanti ai fini della decisione, poiché tendono a dimostrare che *CP_1* non aveva mai posseduto il bene quale proprietario, circostanza che è provata già dalla documentazione prodotta, mentre nessuno dei capitoli formulati si riferisce alla intestazione fittizia del bene in capo a *CP_2* [...]

In difetto di prova della titolarità da parte di *Parte_1* di un diritto incompatibile con quello attribuito a *CP_1* dal lodo arbitrale oggetto di revocazione, la domanda non può essere accolta.

3. Le spese sono irripetibili, vista la soccombenza degli opposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo proposta da *Parte_1* avverso il lodo arbitrale n. 4/2018, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Palmi con decreto del 28.6.2018, così provvede:

1. Rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale 4/2018;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025

La Consigliera est.

Manuela Morrone

La Presidente

Patrizia Morabito